



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

Comunicazione via PEC

Ferentino, li 01 Dicembre 2016

Regione Lazio
Direzione Regionale Governo Ciclo dei Rifiuti
Area Valutazione Impatto Ambientale
Egr.Arch.Fernando Olivieri
Resp.Procedimento VIA Recall – n.41/2015
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale VIA, impianto Recall Frosinone srl, Patrica (FR); Registro Elenco Progetti n.41/2015
Conferenza di Servizi del 06.12.2016 - Variante Progettuale

L’Associazione CIVIS di Ferentino, in persona del suo Presidente e legale rapp.te, sig. Ciuffarella Alessandro, con la presente dichiara di intervenire nel procedimento in oggetto ai sensi degli Art.li 9 e 10 Legge 241/90 ed invia le seguenti Osservazioni ai sensi dell’Art.24 DLgs.vo 152/2006, con richiesta di dare atto del deposito delle stesse nel verbale della Conferenza di Servizi del 06.12.2016, alla quale parteciperà con i suoi rappresentanti.

Osservazioni e memorie ex Art.24 DLgs.vo 152/2006

L’Associazione CIVIS di Ferentino chiede all’Area Valutazione Impatto Ambientale della Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti, di emettere pronunciamento negativo di Valutazione d’Impatto Ambientale sulla domanda presentata dalla soc. Recall Frosinone srl per i seguenti motivi:



1 – Inammissibilità dell’istanza di VIA per carenza di legittimazione

Si richiede l’emissione di provvedimento che dichiari ai sensi l’inammissibilità della dell’istanza di VIA presentata dalla Recall srl ai sensi del comma 1 dell’Art.2 Legge 241/90 per carenza dei presupposti e requisiti in relazione alla carenza di legittimazione del proponente.

Infatti, la Recall srl ha dichiarato di avere la disponibilità degli immobili e dei terreni sui quali verrebbe realizzato l’intervento allegando un preliminare di compravendita stipulato con il proprietario dei cespiti suddetti tale Modulpav snc.

1.1– L’articolo 6 del preliminare stabilisce che il possesso dell’immobile sarà consegnato a Recall Frosinone srl solo al momento della stipula dell’atto definitivo; pertanto il proponente non ha la disponibilità del sito e quindi la legittimazione a presentare istanza di VIA.

1.2– L’articolo 8 del preliminare stabilisce il termine per provvedere alla stipula dell’atto definitivo ovvero il 30.09.2016; non risultano depositate proroghe o dilazioni della condizione sospensiva, e quindi alla data di presentazione della domanda di VIA per la variante progettuale, la validità del preliminare di compravendita era venuta meno.

1.3– Ne consegue la carenza di legittimazione della Recall alla presentazione della domanda di VIA per la variante progettuale in oggetto, e pertanto la stessa domanda deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’Art.2, comma 1 Legge 241/90.

Si richiede espressa pronuncia in tal senso da parte dell’Area VIA della Regione Lazio.

*

2– Assoggettamento dell’impianto al Piano Gestione Rifiuti del Lazio

2.1 - Con l’evidente intento di sottrarre l’intervento proposto alla normativa sulla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti come prevista dal vigente Piano Rifiuti del Lazio, e dal PTR ASI di Frosinone, la Recall srl si è spinta ad affermare che *l’impianto di progetto pur utilizzando come materia prima la FORSU, non può essere definito “Impianto di trattamento e/o di recupero rifiuti”*.

A sostegno di questa affermazione, il proponente cita e riporta la sentenza del Consiglio di Stato n.6117/09 (all.n.1), nella quale –secondo la Recall- si stabilisce che gli *“per impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, non si tratta affatto di impianti che smaltiscano o trattino in qualche modo rifiuti”*, poichè *“Il fatto*



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

che inizialmente, all'atto dell'avvio dell'impianto, vi fosse l'immissione di sostanze organiche, rifiuti animali in senso lato, non determina solo per questo la classificazione dell'impianto fra quelli afferenti al trattamento dei rifiuti, in quanto le sostanze organiche suddette, lungi dall'essere l'oggetto del trattamento, ne sono invece uno strumento operativo, con il quale l'impianto funziona, alla stregua di un meccanismo di messa in moto."

2.2 – In realtà la Recall srl utilizza la sentenza suddetta **in maniera strumentale e distorta**, poichè la ratio e gli esiti della stessa, lungi dal sostenere le argomentazioni del proponente ne disvelano l'infondatezza.

Infatti, basta la mera lettura del testo della decisione del Consiglio di Stato –che si produce allegata alle presenti Osservazioni (all.n.1)- per comprendere come il caso al quale si riferisce riguarda un impianto nel quale inizialmente, all'avvio dello stesso, vengono conferiti rifiuti *solo come innesco dell'impianto medesimo, per dare luogo alla degradazione di microrganismi, senza la necessità di un reinserimento dei rifiuti, mentre successivamente non vengono più conferiti, in quanto per il ciclo produttivo sono utilizzati sottoprodotti e non rifiuti.*

Al contrario, per quanto riguarda l'impianto della Recall, la stessa ammette esplicitamente che l'impianto è **costantemente alimentato da FORSU**, **effettua operazioni di riciclo R1, R3, R12, R13, ed oltre al biogas produce compost di qualità, e quindi trattasi di impianto anche di compostaggio.**

2.3 – Non basta. Le Linee Guida del Consorzio Italiano dei produttori di compost, biogas e biometano (all.n.2), definiscono gli impianti che utilizzano il processo di digestione anaerobica come ***“unità integrate di gestione del rifiuto che realizzano contestualmente il recupero di materia ed energia”***, poichè a mente dell'Art.183 lettere r) e s) del DLgs.vo 152/2006 ***“la trasformazione della sostanza organica in biometano deve essere considerata un'operazione di riciclo”***.

Ed infatti la stessa Recall nella relazione di Gestione dei Rifiuti e nella Relazione Studio Impatto Ambientale, dichiara esplicitamente di realizzare operazioni di riciclo come già innanzi indicate.

2.4 – Ancora, del tutto gratuita e speculativa, è la tesi di Recall secondo la quale il Piano Gestione Rifiuti del Lazio confermerebbe ***implicitamente*** che gli impianti per la produzione di biogas da FORSU non sono considerati impianti di trattamento rifiuti, e comunque non sono elencate nelle tipologie soggette ai criteri di localizzazione di cui al Cap.16 del Piano.



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

Ebbene, il Cap.16.1 specifica che ***“I criteri definiti in via generale sono applicabili a tutte le tipologie impiantistiche, e in termini specifici per le differenti tecnologie per i quali emergono fabbisogni impiantistici di trattamento, recupero e smaltimento, sulla base delle preliminari indicazioni fornite dal presente Piano Regionale, sia in relazione alla gestione dei rifiuti urbani che a quella dei rifiuti speciali”***.

Ne consegue che l'impianto della Recall, in quanto stabilimento di trattamento di rifiuti, ricade comunque nelle previsioni del suddetto Piano.

2.5 – Vale aggiungere che l'ARPA Lazio nel parere reso il 05.05.2016 prot.n.33966 e già in atti (all.n.3), indica che *“l'impianto in oggetto dovrà inserirsi all'interno del contesto di gestione dei rifiuti previsto dal Piano Regionale di gestione dei Rifiuti”*, in questo modo confermando che trattasi di stabilimento di trattamento e gestione dei RSU e soggetto al Piano anzidetto.

Pertanto, non c'è dubbio che l'impianto progettato dalla Recall sia utilizzato per la gestione, trasformazione e riciclo dei rifiuti (FORSU) e come tale soggetto alla normativa di cui al Piano Gestione Rifiuti del Lazio; una diversa classificazione dell'impianto costituirebbe un clamoroso errore, sanzionabile in sede giurisdizionale.

Si richiede l'acquisizione di parere dell'Area Ciclo Rifiuti della Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti.

*

3 - Contrasto con il Piano Gestione Rifiuti del Lazio – fascia rispetto dai corsi d'acqua

La localizzazione dell'impianto Recall è in contrasto con il Piano Gestione Rifiuti della Regione Lazio, cap. 16.2.1, fattori escludenti per gli Aspetti Ambientali, poiché il sito ricade parzialmente nella fascia di rispetto di 150 metri dai corsi di acque pubbliche (nel caso dal Fiume Sacco), come censiti dal PTPR della Regione Lazio.

Infatti, dall'estratto della Tavola B 31-389 del PTPR (all.n.4) emerge con evidenza come il sito della Recall interferisca con detta fascia di rispetto; ne consegue che la collocazione dell'impianto e dell'attività progettata è incompatibile con i divieti – fattori escludenti- posti dal Piano Gestione Rifiuti.

Vale segnalare che anche l'art.19, comma 3, delle NTA del vigente PTPG della Provincia di Frosinone, dispone il divieto –con prescrizione vincolante- di collocazione di impianti per il trattamento dei rifiuti nelle **“zone di tutela delle acque pubbliche**



CIVIS
Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

Legge 431/85” legge ora sostituita dal DLgs.vo 42/2004, zone di cui all’art.35 delle NTA del Piano Paesistico della Regione Lazio e all’art.7 della LR 24/98.

Si richiede l’acquisizione di parere delle Direzione Regionale competente

*

4 – Contrasto con il Piano Gestione Rifiuti del Lazio – aree a rischio esondazione

4.1 - La localizzazione dell’impianto Recall è in contrasto con il Piano Gestioni Rifiuti della Regione Lazio, cap.16.3.1, fattori escludenti per gli Aspetti Idrogeologici e Difesa del Suolo, poichè il sito ricade in area a **tutela integrale** per rischio esondazione del fiume Sacco, con un Tr=200 anni, come censita dal vigente Piano Gestione Alluvioni approvato in data 03.03.2016.

Infatti, come risulta dall’estratto della Tavola n.10, mappa di Pericolosità del Fiume Sacco, il sito della Recall ricade in area definita P2, pericolosità media (all.n.5); inoltre dalla Tavola n.10, mappa del Rischio del Fiume Sacco, emerge che il sito Recall è situato in zona definita R3 (all.n.6), ovvero a rischio elevato dove “*sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni relativi al patrimonio ambientale*”.

Ne consegue che la collocazione dell’impianto e dell’attività progettata è incompatibile con i divieti –fattori escludenti- posti dal Piano Gestione Rifiuti, ed anzi espressamente vietata, visto il richiamo alla tutela integrale espressa dal Cap.16.3.1 innanzi citato.

4.2 – La Recall srl tenta di superare tale divieto ancora una volta con argomentazioni strumentali ed infondate, con l’intento di distorcere la ratio delle norme e la sua applicazione.

In primo luogo, il richiamo alla definizione dei Fattori Escludenti non vale a superare il fatto che la tabella al Cap.16.3.1 è chiarissima nell’indicare le aree a rischio esondazione come soggette **a tutela integrale, e quindi dove non è possibile in alcun modo collocare impianti di trattamento dei rifiuti.**

4.3 – Inoltre, appare un evidente escamotage quello con il quale la Recall sostiene la compatibilità dell’impianto poichè a sua dire progettato realizzato secondo le norme dettate dalle NTA del Piano Stralcio Alluvioni per le aree in questione, ovvero per la Fascia B: “*Rispetto al progetto originario sono state pertanto predisposte alcune misure*



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

di salvaguardia (sopraelevazione delle aree sensibili e ulteriori opere di difesa spondale) e sul nuovo progetto dovrà esprimersi l'Autorità di Bacino territorialmente competente."

Il proponente confonde –intenzionalmente- le norme urbanistiche e di uso del territorio e di cui alle NTA del Piano Stralcio, con quelle di tutela ambientale previste dal Cap.16.1.3 del Piano Gestione Rifiuti.

Infatti, l'Art.1 delle NTA PSAI RI recita testualmente:

*Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio idraulico per il bacino dei fiumi Liri-Garigliano, di seguito denominato Piano o PsAI-Ri, **ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso del territorio relative all'assetto idraulico del bacino idrografico.***

Ed ancora l'Art.2 indica le finalità del Piano come tese a regolare fra l'altro:
la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;

** la moderazione delle piene;*

** la manutenzione delle opere;*

** la regolamentazione dei territori interessati dalle piene.*

*Il PsAI-Ri è diretto al conseguimento di condizioni accettabili di sicurezza idraulica del territorio, **mediante la programmazione di interventi non strutturali e interventi strutturali.***

Ne consegue che la regolarità delle opere progettate dal proponente rispetto alle NTA del PSAI RI **ha esclusivamente valore rispetto alla conformità alle norme urbanistiche e di assetto del territorio, mentre è del tutto inconferente rispetto alle norme di salvaguardia ambientale dettate dal Piano Gestione Rifiuti.**

La questione non verte sulla compatibilità delle opere edilizie rispetto alle norme del Piano Stralcio, ma sul divieto di localizzazione **dell'attività di trattamento di rifiuti** come imposto dal Piano Gestione Rifiuti del Lazio, norma di salvaguardia ambientale che definisce come incompatibile con le aree a rischio inondazione **l'attività dell'impianto non le sue strutture edilizie**, tanto da riservare la **tutela integrale** a dette aree.

*

5 – Contrasto con le NTA del Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano

Fatto salvo quanto innanzi argomentato, il progetto della Recall appare in ogni caso incompatibile con le norme del PSAI RI vigente.



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

Infatti, come già indicato in precedenza, il Piano Gestione Alluvioni approvato in data 03.03.2016 ha aggiornato ed integrato le mappe di rischio e pericolosità alluvioni; in conseguenza di tale aggiornamento, l'area nella quale ricade il sito Recall è ora censita come a pericolosità media P2 ed a rischio elevato R3 (all.n.5); ne consegue che relativamente alle NTA del Piano Stralcio Rischio Alluvioni, la stessa area debba essere considerata come fascia B1 secondo la Tabella di cui all'Art.5 comma 3 del PSAI, nella quale sono possibili solo gli interventi di cui all'Art.9 comma 3, lettera a) delle NTA suddette.

Inoltre, a norma dell'Art.32 comma 3 della NTA del PSAI, *“Nella sottofascia B1, in condizioni di rischio R3, è vietata, in accordo con quanto disposto dall'articolo 9, l'edificazione di qualunque tipo anche all'interno di singoli lotti già individuati nell'ambito di Piani ASI, PRG, Piani particolareggiati attuativi dei PRG, (PIP, Piani di lottizzazione ecc). Per tutti i fabbricati esistenti, è vietata comunque ogni modifica che comporti aumento del carico urbanistico”*.

Vale ribadire che l'art.29 delle NTA del PTR del Consorzio ASI di Frosinone (all.n.7), recepisce e si conforma alle disposizioni contenute nel Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino di cui innanzi; in particolare non sono consentite assegnazioni per l'insediamento di nuove attività produttive sia nella fascia B1 che in quella B2.

Ne consegue che è fatto divieto di realizzare le opere e le attività di cui al progetto della Recall srl, e quindi non risulta assentibile quanto contenuto nella Relazione VIA del proponente.

*

6 - Contrasto con le NTA del PTPG della Provincia di Frosinone

Il vigente Piano Territoriale Generale Provinciale della Provincia di Frosinone, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19, supplemento n. 1, del 10 luglio 2007, all'Art.13, comma n.3 della NTA, così recita:

“Per ciascuna fascia [A, B e C] operano le norme del Piano Stralcio dell'Autorità Bacino in ordine agli usi e ed alle trasformazioni compatibili alle quali si rimanda. La fascia B è suddivisa in B1, B2 e B3; è consentita la presenza nella fascia B1 di aree ad uso agricolo, nella fascia B2 di infrastrutture e case sparse, nella fascia B3 di centri e nuclei urbani. Tuttavia la fascia B va considerata come fascia fluviale con valore naturalistico da tutelare.”

Tale disposizione, come indicato nelle medesime NTA, ha valore di prescrizione; ne consegue che, ai fini della valutazione VIA, la collocazione dell'impianto della Recall srl nel sito indicato è assolutamente incompatibile con il PTPG della Provincia di Frosinone



CIVIS
Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

Si richiede l'acquisizione del parere della Provincia di Frosinone, Settore Ambiente e Pianificazione.

*

7 - Contrasto con il PTGP della Provincia di Frosinone – *tutela delle risorse naturalistiche*

Il comma 6 dell'Art.13 delle NTA del PTPG della Provincia di Frosinone così recita:

“Le tre fasce di rischio individuate dal Piano Stralcio [di cui al comma n.3 dell'Art.16] sono interamente ricomprese nei sistemi ambientali delle Valli Fluviali di cui alla tav.TP1, alla normativa dei quali si rimanda per quanto di integrazione del precedente punto 3”.

Inoltre, il comma 3 dell'Art.19 delle NTA del PTPG di Frosinone, per quanto riguarda la localizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti dispone che:

“Nelle localizzazioni di nuove discariche ed impianti sono comunque da escludere: [...] le aree ricomprese nei Sistemi Ambientali delle Valli Fluviali”.

Ne consegue che il sito progettuale del proponente è incompatibile con tale normativa di tutela –che ha valore di prescrizione- poichè ricadendo all'interno della fascia B1 del Piano Stralcio, è ricompreso anche nei Sistemi Ambientali delle Valli Fluviali ai sensi del citato comma 6, art.13 della NTA del PTPG di Frosinone.

In ogni caso, ricadendo il sito della Recall nei Sistemi Ambientali delle Valli Fluviali di cui all'Art.22 e seguenti delle NTA del PTPG di Frosinone, è sottoposto alle prescrizioni di cui all'Art.24, comma 3 e relativa tabella, laddove gli interventi premessi in dette zone sono esclusivamente:

- CA, Conservazione Attiva, che esclude qualsiasi di trasformazione (morfologica, naturalistica, infrastrutturale, edilizia) dallo stato dei luoghi;
- RA, Recupero/ripristino Ambientale, che permette solo interventi volti alla mitigazione dei fattori di degrado, al graduale recupero delle condizioni naturali o l'evoluzione progressiva verso tali condizioni.

L'intervento proposto dalla Recall srl non rientra in dette categoria e ne è, pertanto, preclusa la realizzazione.

Si richiede l'acquisizione del parere della Provincia di Frosinone, Settore Ambiente e Pianificazione.

*

8 - Contrasto con il Piano Gestione Rifiuti del Lazio e con il PTPG della Provincia di Frosinone – *siti in fascia di rispetto da sorgenti idropotabili*



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

8.1 - La localizzazione dell'impianto Recall è in contrasto con il Piano Gestione Rifiuti della Regione Lazio, cap.16.3.1, fattori escludenti per gli Aspetti Idrogeologici e Difesa del Suolo, poiché il sito ricade in fascia di rispetto dalle sorgenti ed in area ad elevata vulnerabilità per gli acquiferi, come censite dal PTPG della Provincia di Frosinone.

Infatti, come risulta dagli estratti di mappa del SIT del PTPG della Provincia di Frosinone (all.n.8 e n.9) il progetto rientra nella fascia di rispetto da sorgenti idropotabili ed in area ad "*elevata vulnerabilità degli acquiferi*" come definite dall'Art.16 delle NTA del PTPG di Frosinone.

Vale sottolineare come ai sensi del comma n.3 dell'Art.16 e del comma 3 dell'Art.19 delle NTA (con valore di prescrizione) del PTPG di Frosinone, in tali zone non sia consentita la collocazione di impianti di trattamento di rifiuti.

8.2 – Il proponente a contrasto di quanto innanzi da depositato relazione tecnica della soc. Tecnostudi Ambiente srl (elaborato R28, Verifica interferenze aree tutela risorse idriche).

Le conclusioni della relazione di parte, ovviamente favorevoli alla Recall srl, rappresentano che in realtà non vi sono fonti idropotabili nel raggio di 500 metri dal sito, e che quanto risulta dal PTPG della Provincia di Frosinone è frutto di errore per difformità circa la localizzazione delle fonti esistenti.

Visto il comportamento tenuto dal proponente, teso a distorcere a suo favore la realtà dei fatti, **si insiste affinché venga acquisito, sul punto, formale parere della Provincia di Frosinone, Settore Ambiente Pianificazione.**

Vale segnalare che la relazione depositata **non è asseverata** dal tecnico che l'ha redatta.

*

9 - Contrasto con il Piano Regolatore PTR ASI di Frosinone

Il sito del progetto della Recall srl, per espressa indicazione della medesima (cfr Relazione VIA) ricade nelle zone (definite dagli Art.16 e 18, Zone Produttive) nelle quali possono essere allocate le attività elencate nell'Art.8 delle medesime NTA del PTR ASI (all.n.7).

E' stato già rappresentato il fatto che l'impianto della Recall non può che soggiacere al Piano di Gestione dei Rifiuti ed essere considerato come stabilimento per il trattamento e recupero della FORSU. Appare, quindi, evidente che l'attività che il proponente intende realizzare rientra anche nella categoria ATECO di trattamento e



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

smaltimento RSU e non solo in quella di produzione di energia; ne consegue il contrasto con l'Art.8 delle NTA suddetto.

Infatti, dell'elenco di cui all'Art.8, classificato secondo il codice ISTAT ATECO, non fanno parte le attività di trattamento e smaltimento rifiuti; ne consegue che la Recall srl non può utilizzare il lotto ASI per lo svolgimento dell'attività progettata.

*

10 – Obbligo di parere del CTR ai sensi dell'Art.22 del DLgs.vo 105/195 (Seveso III).

10.1 – E' opportuno premettere che il proponente è occorso in un grave errore laddove ha affermato che *nel territorio di Patrica è vigente il PIANO URBANISTICO GENERALE COMUNALE (PUGC) che suddivide il territorio comunale in "zone territoriali omogenee"*.

Infatti, l'approvazione del Piano fu portata all'esame del Consiglio Comunale nella seduta del 06.05.2014, ma come riporta il verbale allegato (all.n.10) **il Consiglio Comunale non approvò gli elaborati presentati.**

Ed è quanto meno singolare che la circostanza che Recall abbia prodotto estratti di detto Piano.

10.2 – In ogni caso il Comune di Patrica non possiede l'Elaborato RIR, come previsto dal comma 7 dell'Art.22 del DLgs.vo 105/2015; ne consegue che opera quanto disposto dal comma 10 dell'Art.22:

10. Qualora non sia stato adottato l'elaborato tecnico ERIR, i titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a) , b) e c) , sono rilasciati qualora il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1, come definiti nel decreto di cui al comma 3, previo parere tecnico del CTR sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento.

E il comma 1 recita:

1. Nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengono conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, nei casi di:

a) insediamenti di stabilimenti nuovi;

b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 18, comma 1;

c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali, vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettività sia ad uso pubblico che ad uso privato,



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

10.3 – Orbene, in prossimità del sito della Recall si trovano ben due stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante: l'impianto della Chemi spa e quello della Huntsmann spa, ed è indubbia la loro interferenza con l'impianto Recall; nel caso della Chemi, inoltre, come risulta dal Piano di Sicurezza Esterna pubblicato sul sito della Prefettura di Frosinone al link: <http://www.prefettura.it/frosinone/contenuti/54497.htm> , l'area interessa dal progetto dell'impianto della Recall rientra nella zona di danno ed è censito quale elemento sensibile (cfr pag.67 e seguenti del PEE).

Ne consegue l'assoluta necessità di procedere all'acquisizione del parere del CTR come previsto dal comma 10 dell'Art.22.

10.4 – Il proponente ha redatto e depositato un'ampia relazione sulla questione del rischio Seveso relativa ai due impianti suddetti, con l'intento di dimostrare che l'area della Recall non ricade nelle zone di danno dei due stabilimenti.

Trattasi di una relazione di parte che **non può escludere l'acquisizione del parere, obbligatorio perchè previsto dal DLgs.vo 105/2015, del CTR e cui al comma 10 dell'Art.22.**

*

11 – Classificazione sismica e certificazione

Con l'emanazione DM Norme Tecniche di Costruzione 2008 note NTC 2008 è stato introdotto un importante cambiamento nella legislazione italiana in materia di prevenzione del rischio sismico. Vengono introdotte le Classi d'Uso e le nozioni correlate di Adeguamento Sismico e Verifica Sismica. Per le classi di uso III viene introdotto l'obbligo di verifica sismica, per la classe IV viene introdotto l'obbligo di adeguamento sismico. Alle regioni è stato demandato il compito della micro zonizzazione e la definizione delle costruzioni appartenenti al classi di uso.

La Regione Lazio ha emanato il regolamento con il provvedimento pubblicato sul BURL 56 del 14 luglio 2016 *"Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica. Abrogazione del Regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico) e successive modifiche.*



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

Le classi d'uso sono definite dal DGR 489/2012 pubblicato sul BURL 63/2012 che identifica come appartenente alla classe III : **Industrie con attività pericolose per l'ambiente non ricadenti nella Classe IV.**

Appare evidente che fra le attività pericolose per l'ambiente debbano rientrare gli impianti di trattamento dei rifiuti come quello della Recall srl, se non altro per la notevole quantità di FORSU trattate.

Da questo assunto discendono due conseguenze dirette :

a) le strutture esistenti costruite ben prima della classificazione sismica debbano essere sottoposte a verifica sismica ai sensi delle NTC08;

b) i progetti devono essere sottoposti a controllo ai sensi dell'art.5 del regolamento n.14 BURL 56 del 14 luglio 2016.

Pertanto, si richiede l'acquisizione del parere della Direzione Regionale competente.

*

12 – Sostenibilità dell'intervento rispetto allo stato delle matrici ambientali

Gli impatti ambientali dell'impianto progettato dalla Recall non solo sostenibili in considerazione del grave stato di compromissione delle matrici ambientali aria, acqua e suoli, nell'area oggetto dell'intervento, la quale ricade nel cuore della Valle del Sacco.

12.1 – Aria

Con Delibera di Giunta n.536/2016 (all.n.11) la Regione Lazio ha approvato la nuova zonizzazione del territorio regionale in funzione delle NTA del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria di cui alla DCR 66/2009.

Per effetto di tale provvedimento il Comune di Patrica è stato inserito nella Classe 1, zona A (tab. pag.31 della DGR 536), laddove dove per l'entità dei superamenti dei limiti di legge sono previsti provvedimenti specifici stante il grave rischio per la salute della popolazione.

Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Recall nella Relazione VIA Cap.4.12.3, la qualità dell'aria nella zona interessata dall'impianto è gravemente compromessa e tale da non poter sostenere ulteriori impatti conseguenti alla messa in esercizio dello stabilimento del proponente.

Infatti, le emissioni che saranno prodotte dall'impianto nonché il traffico veicolare indotto, non sono affatto trascurabili ed il loro impatto risulta –nella situazione di degrado ambientale innanzi descritta- non sostenibile.



Si richiede l'acquisizione di parere dell'ARPA Lazio.

12.2 – Acqua

12.2.1 - L'aggiornamento del Piano Gestione Acque reso nel Dicembre 2015 ha confermato lo stato di qualità ambientale “pessimo” o “scarso” per la maggior parte del corso del fiume Sacco (all.n.12)

Inoltre, lo stesso Bacino del Sacco è indicato come ad elevato rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla Direttiva UE 2000/60 ed al TU Ambiente *per i corpi idrici superficiali* (all.n.13).

Il Piano conferma il permanere di tutte le criticità ambientali già rilevate in precedenza, ovvero: *“Ad oggi nell'area esistono ancora le condizioni di “emergenza ambientale” connessi ancora ad un sistema di collettamento e depurazione non idoneo o, comunque, sufficiente a garantire standard qualitativi delle acque reflue compatibili con la tutela e salvaguardia delle risorse idriche. Lo stato di emergenza ambientale ha portato all'individuazione, nel 2006, dell'intero bacino del Sacco come area SIN (Sito di Interesse Nazionale) per le bonifiche, da parte del MATTM”*

Del resto l'ARPA Lazio nel parere prot.n.33966 del 05.05.2016 reso nell'ambito del procedimento VIA in oggetto (all.n.3), ha rappresentato che:

***“-lo stato di qualità ambientale del fiume Sacco è allo stato di “scarso/cattivo”;
-nel fiume Sacco continuano a verificarsi superamenti della concentrazione massima di ammissibile di esaclorocicloesano”.***

12.2.2 - Orbene, a fronte di tale grave stato ambientale, gli impatti dichiarati dalla Recall possono essere così sintetizzati:

- fabbisogno complessivo idrico e prelievo risorse: circa 28.000 m3 all'anno;
- quantità degli scarichi prodotti: circa 30.000 ton/anno;
- tutti gli scarichi prodotti verranno convogliati nella condotta fognaria consortile, la quale a sua volta si immette nel fiume Sacco.

Vale sottolineare che l'impianto di depurazione del Consorzio ASI continua a non essere funzionante e risulta inadeguato alle esigenze dell'area industriale.

Da tutto quanto esposto risulta evidente che gli impatti provocati dall'impianto della Recall non sono sostenibili, in relazione alla grave situazione di degrado ambientale della matrice acqua.

Si richiede l'acquisizione di parere del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e dell'Arpa Lazio.

*



12.3 – Suoli – SIN Bacino del fiume Sacco

Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 22.11.2016 è stato approvato il nuovo perimetro del SIN Bacino del fiume Sacco (all.n.14).

Il sito della Recall (ex Siporex) non solo rientra in tale perimetro, ma è censito nell’elenco delle criticità ambientali del Comune di Patrica come area per la quale è necessario provvedere alla caratterizzazione e bonifica dei suoli; infatti nella mappa della Rev.5 – criteri di base, del perimetro approvato dalla CdS del 15.12.2015

(http://www.bonifiche.minambiente.it/contenuti/Sacco/2015/c_istruttorie/verb.c1_Sacco_15.12.2015.zip) è precisamente indicato il sito ex Siporex, il cui inserimento nell’elenco delle criticità è stato proposto dal Comune di Patrica.

Pertanto, tale sito è considerato come potenzialmente contaminato e sarà oggetto di provvedimenti del Ministero dell’Ambiente volti alla caratterizzazione dei suoli onde verificare il superamento delle soglie CSC e CSR, e successivamente all’approvazione dell’eventuale progetto di bonifica, nel rispetto di quanto previsto dagli Art.242 e seguenti DLgs.vo 152/2006.

Ne consegue che lo stato ambientale dei suoli interessati dall’intervento è incompatibile con l’attività progettata dalla Recall, poiché gli impatti di quest’ultima graverebbero su una situazione di degrado ambientale tale che è esclusa la sostenibilità di uno stabilimento di trattamento di rifiuti il quale, oltre al biometano, prevede la produzione di compost.

Si richiede l’acquisizione di parere dell’ARPA Lazio e dell’Area Bonifiche Siti Inquinati della Regione Lazio, e della Divisione Bonifiche e Risanamento del Ministero dell’Ambiente.

*

Nel ribadire le richieste:

-di provvedimento per l’inammissibilità della domanda di VIA, come indicato al cap.1;
-di provvedimento negativo di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto della Recall Frosinone srl, per tutti i motivi innanzi indicati;

si insiste nella richiesta dei pareri come indicati in narrazione e qui elencati:

- a) parere dell’Area Ciclo Rifiuti della Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti e dell’Arpa Lazio sulla qualificazione dell’impianto Recall;
- b) parere delle Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità sull’interferenza con il PTPR, tutela delle acque pubbliche;
- c) parere della Provincia di Frosinone, Settore Ambiente e Pianificazione, sulle interferenze con il PTPG Prov.Frosinone;
- d) parere del CTR ai sensi dell’Art.22 del DLgs.vo 105/195 (Seveso III);



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

- e) parere della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità sulla conformità antisismica;
- f) parere dell'ARPA Lazio per lo stato della matrice ambientale aria;
- g) parere del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e dell'Arpa Lazio sullo stato di qualità ambientale delle acque del Bacino del fiume Sacco;
- h) parere dell'ARPA Lazio e dell'Area Bonifiche Siti Inquinati della Regione Lazio, e della Divisione Bonifiche e Risanamento del Ministero dell'Ambiente, sul sito ex Siporex in relazione al SIN Bacino del fiume Sacco.

*

Si allegano, inoltre, i seguenti documenti:

- 1- sentenza del Consiglio di Stato n.6117/09;
- 2- Linee Guida impianti biometano;
- 3- Parere ARPA Lazio del 05.05.2016 prot.n.33966;
- 4- Estratto della Tavola B 31-389 del PTPR Lazio;
- 5- estratto Tavola n.10, mappa di Pericolosità del Fiume Sacco
- 6- estratto Tavola n.10, mappa del Rischio del Fiume Sacco
- 7- NTA del PTR del Consorzio ASI di Frosinone
- 8- estratto mappa vincoli PTPG Frosinone
- 9- estratto mappa zone tutela fonti idropotabili PTPG Frosinone
- 10- verbale del Consiglio Comunale di Patrica della seduta del 06.05.2014,
- 11- DGR 536/2016, Nuova Zonizzazione Qualità dell'Aria
- 12- stato ecologico bacino Sacco;
- 13- rischio mancato raggiungimento livello qualità ambientale bacino Sacco;
- 14- Decreto Min.Ambiente 22.11.2016 SIN Bacino Sacco

Associazione Civis Ferentino

Il Presidente – Alessandro Ciuffarella